



## ***SEMINARIO***

# ***VERIFICHE PERIODICHE DEGLI APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO E DELLE ATTREZZATURE PROSSIMA SCADENZA DEL 23.5.2012***

**Il Decreto 11.4.2011, il ruolo degli organi di  
controllo e i soggetti abilitati.  
Modalità organizzative della Regione Veneto**

***Ing. Primo Munari  
Ceregnano – 25 maggio 2012***



***Progettazione + Costruzione***

***Collaudo***

***(in sede di costruzione e in sede di esercizio)***

**Esercizio**

**Verifiche periodiche**

## ***DIRETTIVE DI PRODOTTO***

### ***PROGETTAZIONE***

***Analisi dei rischi***

***Requisiti essenziali di sicurezza***

### ***COSTRUZIONE***

***INSTALLAZIONE (RES)***

***ESERCIZIO***

### ***VERIFICHE***

***Utilizzo in conformità ai RES***



Scadenza  
verifiche  
successive  
annuali

DPR 547/55

[DM 12.09.59 art. 5

Messa in servizio e

Verifiche periodiche]

[Omologazione statale]

DPR 459/96

(Recepimento Direttiva

Macchine 89/392/CE)

(1<sup>a</sup> verifica ISPESL

dopo 1 anno dalla

messa in servizio)

2

0

0

8

Scadenza  
verifiche  
successive  
secondo tipo  
d'apparecchio

DPR 459/96

abrogato da

D.Lgs 17/2010

di recepimento

Nuova

Direttiva

Macchine

**DM11.4.2011**

**21/05/2012**

Decreto

Direzioni

Generali dei

Ministeri

Lavoro/Salute/

Sviluppo

Economico



POLISTUDIO

## ***RUOLO DEI PORTATORI DI RESPONSABILITA'***

***Per la normativa sulla sicurezza fino al  
D.lgs n.81/2008***

- Costruttore*** : - ***assicura che l'attrezzatura è sicura***
- Datore di lavoro***: - ***installa l'attrezzatura previsto dal costruttore***
  - la mantiene in buono stato di conservazione e uso***
  - la utilizza correttamente***
- Lavoratore***: - ***utilizza la attrezzatura secondo le istruzioni del manuale***

## ***IL D.LGS 81/2008***

***Testo unico di coordinamento e riordino delle norme vigenti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro***

***Figura centrale nella predisposizione delle condizioni di sicurezza durante tutte le fasi dell'attività lavorativa è il***  
***DATORE DI LAVORO***

-

## **OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO** **(Art. 71 commi 2, 3, 4)**

- Mettere a disposizioni dei lavoratori attrezzature conformi alle disposizioni legislative di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto e specifiche del lavoro da svolgere***
- Effettuare un'analisi dei rischi presenti nell'ambiente di lavoro e derivanti dall'uso delle attrezzature stesse e da interferenze con altre attrezzature già in uso***
- Installarle ed utilizzarle in conformità alle istruzioni d'uso***
- Manutenzionarle per garantire nel tempo i requisiti di sicurezza***
- Aggiornarle ai requisiti minimi di sicurezza***

## Art. 71 – Obblighi del datore di lavoro

**8. Fermo restando quanto disposto al comma 4, il datore di lavoro, secondo le indicazioni fornite dai fabbricanti ovvero, in assenza di queste, dalle pertinenti norme tecniche o dalle buone prassi o da linee guida, **provvede affinché:****

**a) le attrezzature di lavoro la cui sicurezza dipende dalle condizioni di installazione siano sottoposte a un controllo iniziale (dopo l'installazione e prima della messa in esercizio) e ad un controllo dopo ogni montaggio in un nuovo cantiere o in una nuova località di impianto, al fine di assicurarne l'installazione corretta e il buon funzionamento;**

**b) le attrezzature soggette a influssi che possono provocare deterioramenti suscettibili di dare origine a situazioni pericolose siano sottoposte:**

**1. ad interventi di controllo periodici, secondo frequenze stabilite in base alle** indicazioni fornite dai fabbricanti, ovvero dalle norme di buona tecnica, o in assenza di queste ultime, desumibili dai codici di buona prassi;

**2. ad interventi di controllo straordinari al fine di garantire il mantenimento di** buone condizioni di sicurezza, ogni volta che intervengano eventi eccezionali che possano avere conseguenze pregiudizievoli per la sicurezza delle attrezzature di lavoro, quali riparazioni trasformazioni, incidenti, fenomeni naturali o periodi prolungati di inattività;

**c) gli interventi di controllo di cui alle lettere a) e b) sono volti ad assicurare il buono stato di conservazione e l'efficienza a fini di sicurezza delle** attrezzature di lavoro e devono essere effettuati da persona competente.



## Art. 71 – Obblighi del datore di lavoro

**11. Oltre a quanto previsto dal comma 8, il datore di lavoro sottopone le attrezzature di lavoro riportate in allegato VII a verifiche periodiche volte a valutarne l'effettivo stato di conservazione e di efficienza ai fini di sicurezza, con la frequenza indicata nel medesimo allegato.**

**- La prima di tali verifiche è effettuata dall'INAIL che vi provvede nel termine di 60 giorni dalla richiesta, decorso inutilmente il quale il datore di lavoro può avvalersi delle ASL (*ARPAV in Veneto*) o di soggetti pubblici o privati abilitati con le modalità di cui al comma 13.**

**- Le successive verifiche sono effettuate dai soggetti di cui al precedente periodo, che vi provvedono nel termine di 30 giorni dalla richiesta, decorso inutilmente il quale il datore di lavoro può avvalersi di soggetti pubblici o privati abilitati, con le modalità del comma 13.**

## ***Il legislatore, con il d.lgs. 81/08 e S.m.i., puntualizza che:***

1. L'organo pubblico, **INAIL e ASL/ARPA**, sono titolari della **funzione delle verifiche periodiche**

### ***e constatata che:***

2. L'INAIL effettua meno delle verifiche richieste

3. L'ARPAV effettua c.ca il 20-30% delle verifiche richieste

4. Il 70%÷80% delle verifiche restano inevase, con grave **pregiudizio** per la salute e la sicurezza dei lavoratori e non solo

5. Da qui la **necessità di avvalersi, per le suddette verifiche, di soggetti abilitati, pubblici o privati, e quindi**

6. La necessità di emanare un DM (art. 71 comma 13 del D.Lgs. 81/08:

- che fissi le **modalità di effettuazione delle verifiche periodiche** di cui all'allegato VII

- che stabilisca i **criteri per l'abilitazione dei soggetti pubblici o privati**

## **VERIFICHE ANNUALI EFFETTUATE DA ARPAV**

<b>Gruppo GVR</b>	<b>circa 12.000</b>
<b>Gruppo SC – SP</b>	<b>circa 12.000</b>

## **DOMANDA ANNUALE**

<b>Gruppo GVR</b>	<b>circa 50.000</b>
<b>Gruppo SC – SP</b>	<b>circa 40.000</b>

## ***II DM 11/4/2011***

### **DISCIPLINA**


***A) Modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all'ALL.VII del D.lgs 81/2008***

***B) Criteri per l'abilitazione dei soggetti nominati all'art.71, comma 13, del D.lgs 81/2008***

***DM 11.4.2011 (Art. 2 comma 1 e comma 3)***

## ***I Soggetti Titolari della funzione***

- **INAIL (ex-IspesL):** compete l'esecuzione della prima delle verifiche periodiche (da effettuarsi nel termine di 60 giorni dalla richiesta) del Datore di lavoro
- **ARPAV:** compete l'esecuzione delle verifiche periodiche successive alla prima (da effettuarsi nel termine di 30 giorni dalla richiesta) del Datore di lavoro
- **INAIL e ARPAV** operano con risorse proprie o mediante accordi (tra di loro o con le Direzioni Provinciali del Lavoro)



## Datore di lavoro

Richiede la **P.V.P. all'INAIL (ex ISPEL)** ed indica (*obbligatoriamente*) un Soggetto Abilitato. Entro **60 gg.** dalla richiesta l'INAIL deve evadere l'istanza. Qualora non fosse nelle condizioni di poter ottemperare a quanto richiesto si rivolge al soggetto abilitato segnalato.

Richiede le **V.P.S. all'ARPAV** ed indica (*obbligatoriamente*) un Soggetto Abilitato. Entro **30 gg.** dalla richiesta l'ARPAV deve evadere l'istanza. Qualora non fosse nelle condizioni di poter ottemperare a quanto richiesto si rivolge al soggetto abilitato segnalato.

## **DM 11.4.2011**

### **(ART. 2 comma 4 e comma 6)**

La **Regione Veneto** con DGRV n. 98 del 31.01.2012

- **Ha istituito l'Elenco** unico regionale dei soggetti abilitati pubblici o privati ai sensi dell'art. 71 comma 13 del D.lgs 81/2008
- **Ha affidato ad Arpav** la gestione dell'Elenco nonché le attività di verifiche periodiche e la gestione della banca dati delle attrezzature di cui all'ALL. VII del D.lgs 81/2008

**Arpav** mette a disposizione l'Elenco ai Datori di lavoro per l'individuazione del soggetto di cui avvalersi



## ***DM 11.4.2011 (Art.2 comma 5)***

### ***Presentazione della domanda di iscrizione nell'Elenco Regionale dei Soggetti abilitati pubblici o privati***

**L'istanza relativa alla richiesta di iscrizione nell'elenco dei soggetti abilitati, pubblici o privati, all'effettuazione delle verifiche periodiche sulle attrezzature di cui all'allegato VII del D.Lgs. n. 81/2008, deve essere indirizzata al l'ARPAV - Direzione Generale – via Matteotti 27, 35100 Padova, che, su mandato della Regione Veneto, istituisce, pubblica ed aggiorna il suddetto elenco.**

**L'istanza relativa alla richiesta di iscrizione di cui al punto precedente, sottoscritta dal legale rappresentante, deve essere prodotta anche in via telematica certificata ([protocollo@pec.arpav.it](mailto:protocollo@pec.arpav.it)) e contenere l'elenco delle attrezzature di cui all'allegato VII del D.Lgs. n. 81/2008 per le quali il soggetto pubblico o privato intende effettuare le verifiche, l'attestazione dell'avvenuta iscrizione per la Regione del Veneto nell'elenco nazionale per le medesime attrezzature (All. III DM 11.4.2011 comma 7)**

## **DM 11.4.2011**

### **(ART. 2 comma 7 e comma 8)**

- **con l'iscrizione all'Elenco** unico regionale il soggetto abilitato si impegna al rispetto dei termini temporali per l'effettuazione delle verifiche previsti al comma 1 (30 gg per verifiche periodiche)
- **scaduti i 30 gg, il Datore di Lavoro** può avvalersi dei soggetti abilitati pubblici o privati di cui all'elenco ministeriale previsto in ALL. III del DM 11.4.2011

## DM 11.4.2011 (Art.2 comma 9 ALL.1)

**a) certificato di accreditamento quale organismo di ispezione di tipo A, ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020, emesso da ente di accreditamento riconosciuto a livello europeo, con scopo di accreditamento evidenziante la competenza del soggetto richiedente ad operare nel settore oggetto della richiesta di abilitazione, ovvero un'organizzazione conforme ai requisiti della UNI CEI EN ISO/IEC 17020 adeguatamente documentata, che garantisca competenza del soggetto richiedente ad operare nel settore oggetto della richiesta di abilitazione, oltre che indipendenza, imparzialità ed integrità propria e del proprio personale rispetto alle attività di progettazione, consulenza, fabbricazione, installazione, manutenzione, commercializzazione e gestione eventualmente legate in maniera diretta o indiretta alle attrezzature di cui all'Allegato VII del D.Lgs. 81/2008;**

## DM 11.4.2011 (Art. 2 comma 9 ALL.1)

b) operare con **personale tecnico dipendente o con rapporto esclusivo di** collaborazione. Sono vietate forme dirette o indirette di subappalto, salvo i casi in cui si debbano effettuare, a supporto delle verifiche, controlli non distruttivi, prove di laboratorio o attività di cui all'allegato VII del D. Lgs. 81/2008

c) disporre di una **procedura operativa che definisca l'iter tecnico ed amministrativo** per l'effettuazione delle verifiche oggetto del presente decreto ed il rilascio delle conseguenti attestazioni di verifica, in conformità a quanto previsto dall'allegato II

## ***DM 11.4.2011 (ART. 3 comma 1)***

### ***Tariffe***

Nel caso di verifiche effettuate ai sensi dell'art. 2, commi 3 e 4 **una quota pari al 15% delle tariffe definite dal soggetto pubblico titolare della funzione è destinata ai soggetti titolari della funzione per coprire i costi legati all'attività di controllo dell'operato dei soggetti abilitati, all'attività amministrativa, di controllo, di monitoraggio, di costituzione, di gestione e di mantenimento della banca dati informatizzata;**

## Tariffe

Nel caso di verifiche effettuate da soggetti abilitati di cui all'elenco dell'allegato III (e quindi decorsi i termini di 60 o 30 gg) :

**a) il datore di lavoro comunica al soggetto titolare della funzione il nominativo del soggetto abilitato, pubblico o privato, incaricato della verifica;**

**b) i compensi dovuti al soggetto abilitato, pubblico o privato, non possono differire, in eccesso o in difetto, di oltre il 15% dalle tariffe applicate dal soggetto titolare della funzione (o dal decreto di prossima emanazione sulle tariffe unificate);**

**c) il soggetto abilitato, pubblico o privato, che è stato incaricato dal datore di lavoro della verifica, corrisponde all'INAIL una quota pari al 5% della tariffa stabilita dal soggetto titolare della stessa funzione per la gestione ed il mantenimento della banca dati informatizzata.**

# Le Attrezzature di lavoro (All.VII DM 11.4.2011)

## **Gruppo SC - Apparecchi di sollevamento materiali non azionati a mano ed idroestrattori a forza centrifuga**

- a) Apparecchi mobili di sollevamento materiali di portata superiore a 200 kg
- b) Apparecchi trasferibili di sollevamento materiali di portata superiore a 200 kg
- c) Apparecchi fissi di sollevamento materiali di portata superiore a 200 kg
- d) Carrelli semoventi a braccio telescopico
- e) Idroestrattori a forza centrifuga

## Gruppo SP - Sollevamento persone

- a) Scale aree ad inclinazione variabile
- b) Ponti mobili sviluppabili su carro ad azionamento motorizzato
- c) Ponti mobili sviluppabili su carro a sviluppo verticale azionati a mano
- d) Ponti sospesi e relativi argani
- e) Piattaforme di lavoro autosollevanti su colonne
- f) Ascensori e montacarichi da cantiere



## Gruppo GVR - Gas, Vapore, Riscaldamento

a) Attrezzature a pressione:

- 1. Recipienti contenenti fluidi con pressione maggiore di 0,5 bar*
- 2. Generatori di vapor d'acqua*
- 3. Generatori di acqua surriscaldata (1)*
- 4. Tubazioni contenenti gas, vapori e liquidi*
- 5. Generatori di calore alimentati da combustibile solido, liquido o gassoso per impianti di riscaldamento ad acqua calda con  $T < 100^{\circ}C$  a pressione atmosferica, aventi potenzialità globale dei focolai superiori a 116 kW (2)*
- 6. Forni per le industrie chimiche e affini*

b) Insiemi: assemblaggi di attrezzature da parte di un costruttore certificati CE come insiemi secondo il decreto legislativo n. 93 del 25 febbraio 2000



*Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali*  
DIREZIONE GENERALE DELLE RELAZIONI INDUSTRIALI  
E DEI RAPPORTI DI LAVORO

DI CONCERTO CON

*Ministero della Salute*  
DIPARTIMENTO DELLA SANITÀ PUBBLICA E DELL'INNOVAZIONE  
DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE

E

*Ministero dello Sviluppo Economico*  
DIPARTIMENTO PER L'IMPRESA E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE  
DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE,  
LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

I DIRETTORI GENERALI

Roma, 21 MAG. 2012

Direzione Generale delle  
Relazioni Industriali e dei  
Rapporti di Lavoro

IL DIRETTORE GENERALE

*Giuseppe Umberto Masropietro*

Dipartimento della Sanità  
Pubblica e dell'Innovazione

IL CAPO DIPARTIMENTO

*Fabrizio Cicari*

Direzione Generale per il  
Mercato, la Concorrenza, il  
Consumatore, la Vigilanza e la  
Normativa Tecnica

IL DIRETTORE GENERALE

*Gianfrancesco Vecchio*



***Grazie per l'attenzione***

***Ing. Primo Munari***  
***[pmunari@arpa.veneto.it](mailto:pmunari@arpa.veneto.it)***  
***Ceregnano – 25 maggio 2012***